

L.R. 18 febbraio 2005, n. 1 ⁽¹⁾.

Pacchetto famiglia e previdenza sociale ⁽²⁾.

(1) Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 21 febbraio 2005, n. 7 straord.

(2) Si vedano il *D.P.Reg. 15 giugno 2005, n. 9/L*, il *D.P.Reg. 27 ottobre 2005, n. 13/L*, il *D.P.Reg. 4 giugno 2008, n. 3/L* e il *D.P.Reg. 17 giugno 2009, n. 2/L*, che approvano il Regolamento di esecuzione della presente legge. Si veda il *D.P.Reg. 28 aprile 2006, n. 5/L* che modifica il Regolamento di esecuzione della presente legge. Si veda, inoltre, la *Delib.G.R. 26 luglio 2006, n. 233*, Proroga sino al 31 dicembre 2007 dei criteri adottati dalla Provincia Autonoma di Bolzano ai fini della valutazione della condizione economica del nucleo familiare e il *D.P.Reg. 23 agosto 2006, n. 11/L*.

Capo I

Previdenza e assicurazioni sociali

Art. 1

Copertura previdenziale dei periodi di assistenza ai figli.

1. Ai soggetti autorizzati ad effettuare i versamenti volontari in una delle casse di previdenza dei/delle liberi/e professionisti/e, nelle gestioni dei/delle lavoratori/trici dipendenti, dei/delle lavoratori/trici autonomi/e o nella gestione separata dell'INPS o iscritti ad un fondo pensione disciplinato dal *decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252*, residenti da almeno cinque anni nella regione Trentino-Alto Adige, può essere corrisposto, per i periodi di astensione dal lavoro dedicati alla cura e all'educazione dei propri figli, qualora residenti in regione, il contributo di cui al comma 2. Il contributo non spetta ai/alle lavoratori/trici dipendenti da pubbliche amministrazioni e a coloro che sono titolari di pensione diretta ⁽³⁾.

2. Il contributo viene corrisposto in misura pari all'importo del versamento volontario effettuato e comunque in misura non superiore ad euro 6 mila rapportati ad anno. Tale limite è ridotto ad euro 3 mila 500 nel caso di versamenti ad un fondo pensione di cui al comma 1. Il contributo è erogato per i periodi di astensione dal lavoro effettuati successivamente ai periodi di congedo previsti dal *decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151* e comunque entro i tre anni di vita del/della bambino/a o entro tre anni dalla data del provvedimento di adozione o affidamento. Il contributo spetta per un massimo di dodici mesi, elevabili a quindici nell'ipotesi in cui il padre del/della bambino/a si avvalga del diritto di cui al comma 2 dell'*articolo 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151* per almeno tre mesi ⁽⁴⁾.

3. Il contributo previsto al comma 2 per i periodi di astensione dal lavoro dedicati alla cura e all'educazione dei propri figli può essere corrisposto, in misura pari all'importo del versamento previdenziale effettuato e comunque in misura non superiore a euro 3 mila 500, anche ai/alle lavoratori/trici autonomi/e e ai/alle liberi/e professionisti/e qualora, durante tali periodi, venga assunta in loro sostituzione per lo svolgimento dell'attività lavorativa autonoma un'altra persona almeno con contratto di lavoro a tempo parziale pari al 50 per cento del contratto a tempo pieno. In caso di mancata assunzione l'importo massimo del contributo viene ridotto del 50 per cento.

L'assunzione di un'altra persona non è richiesta ai fini dell'erogazione del contributo ai/alle coltivatori/trici diretti/e, mezzadri/e e coloni/e ⁽⁵⁾.

4. A coloro che sono residenti da almeno cinque anni nella regione Trentino-Alto Adige e che, dopo aver fruito dei congedi previsti dal *decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151*, riprendono o intraprendono lo svolgimento di un'attività lavorativa con contratto di lavoro a tempo parziale entro i tre anni di vita del/ della bambino/a o entro tre anni dalla data del provvedimento di adozione o affidamento, può essere corrisposto un contributo ai fini dell'integrazione dei versamenti previdenziali dovuti, fino alla concorrenza del 100 per cento di quelli previsti per il medesimo contratto a tempo pieno e comunque in misura non superiore ad euro 3 mila rapportati ad anno. Tale limite è ridotto ad euro 1.750,00 nel caso di versamenti ad un fondo pensione di cui al comma 1. Il contributo viene concesso per un periodo massimo di ventiquattro mesi, elevabili a ventotto nell'ipotesi in cui il padre del/della bambino/a si avvalga del diritto di cui al comma 2 dell'*articolo 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151* per almeno tre mesi. Il contributo non spetta ai/alle lavoratori/trici dipendenti da pubbliche amministrazioni ⁽⁶⁾.

4-bis. Nel caso di sostegno alla previdenza complementare, i criteri per la corresponsione dei contributi di cui al presente articolo sono fissati con il regolamento regionale di cui al comma 5. Tale regolamento può prevedere inoltre che per poter aver diritto ai contributi il/la richiedente debba aver maturato, al momento della presentazione della domanda, un montante contributivo minimo il cui importo è da definire con il medesimo regolamento in misura comunque non superiore alla metà del contributo massimo finalizzato al sostegno della previdenza complementare fissato ai commi 2 e 4. La regolarità dei conferimenti nel fondo, successivamente alla presentazione della domanda di uno dei contributi di cui al presente articolo, costituisce requisito per un eventuale ulteriore accesso ai contributi stessi. In mancanza di regolarità la propria posizione contributiva può essere comunque regolarizzata secondo i criteri e le modalità stabiliti con il suddetto regolamento regionale ⁽⁷⁾.

5. Le modalità per l'accertamento dei periodi di astensione dal lavoro, nonché ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione delle norme contenute nel presente articolo, sono stabilite con regolamento regionale da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. In alternativa ai cinque anni di residenza di cui ai commi 1 e 4 è riconosciuta la residenza storica di quindici anni di cui almeno uno immediatamente antecedente la domanda. Le modalità e i termini per la presentazione delle domande e per l'erogazione dei contributi sono stabiliti da ciascuna Provincia autonoma con proprio regolamento. Salva la facoltà per le Province autonome di stabilire termini più ampi, le domande di sostegno alla contribuzione volontaria possono comunque essere presentate fino al 30 giugno dell'anno successivo a quello contributivo di riferimento e le domande di sostegno relative agli arretrati possono essere presentate fino a sei mesi dalla data di scadenza prevista per il pagamento di questi contributi stabilita dalla cassa pensionistica che ha autorizzato la contribuzione ⁽⁸⁾.

6. Gli interventi di cui al presente articolo sono tra loro cumulabili, ma il contributo che può essere complessivamente erogato non può comunque superare gli importi massimi previsti ai commi 2 e 3 e il periodo complessivo per il quale vengono concessi i contributi non può comunque superare i ventiquattro mesi o i ventotto mesi nell'ipotesi in cui il padre del/della bambino/a si avvalga del diritto di cui al comma 2 dell'*articolo 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151*, fermo restando che il contributo previsto per l'astensione dal lavoro di cui ai commi 2 e 3 spetta per il periodo massimo indicato al medesimo comma 2 pari a dodici, rispettivamente quindici mesi. I contributi di cui al presente articolo non sono cumulabili con gli interventi previsti dalla *Legge regionale 25 luglio 1992, n. 7* e successive modificazioni ed integrazioni e sono incompatibili con

l'iscrizione all'assicurazione regionale volontaria per la pensione alle persone casalinghe di cui alla *legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3* e successive modificazioni ed integrazioni ⁽⁹⁾.

(3) Comma così modificato prima dall'*art. 4, comma 1, L.R. 23 maggio 2008, n. 3* e poi dall'*art. 2, comma 1, L.R. 27 settembre 2010, n. 2*. Si veda, anche, l'*art. 5 della citata L.R. n. 3 del 2008*.

(4) Comma così modificato dall'*art. 4, comma 2, L.R. 23 maggio 2008, n. 3*. Si veda, anche, l'*art. 5 della stessa legge*.

(5) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 2, L.R. 27 settembre 2010, n. 2*

(6) Comma così modificato dall'*art. 4, commi 3 e 4, L.R. 23 maggio 2008, n. 3*. Si veda, anche, l'*art. 5 della stessa legge*.

(7) Comma aggiunto dall'*art. 3, comma 1, L.R. 14 dicembre 2011, n. 8*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(8) Periodo aggiunto dall'*art. 4, comma 5, L.R. 23 maggio 2008, n. 3*. Si veda, anche, l'*art. 5 della stessa legge*.

(9) Comma così modificato prima dall'*art. 4, comma 6, L.R. 23 maggio 2008, n. 3* e poi dall'*art. 2, comma 3, L.R. 27 settembre 2010, n. 2*. Si veda, anche, l'*art. 5 della citata L.R. n. 3 del 2008*.

Art. 2

Copertura previdenziale dei periodi di assistenza a familiari non autosufficienti.

1. Ai/Alle lavoratori/trici autonomi/e, ai/alle liberi/e professionisti/e e ai soggetti autorizzati ad effettuare i versamenti volontari nelle casse di previdenza dei/delle liberi/e professionisti/e, nelle gestioni dei/delle lavoratori/trici dipendenti, dei/ delle lavoratori/trici autonomi/e o nella gestione separata dell'INPS o iscritti ad un fondo pensione disciplinato dal *decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252*, residenti da almeno cinque anni nella regione Trentino-Alto Adige, può essere corrisposto, per i periodi di astensione dal lavoro dedicati all'assistenza domiciliare di familiari gravemente non autosufficienti, un contributo pari all'importo del versamento previdenziale effettuato e comunque in misura non superiore a euro 3 mila 500 rapportati ad anno, fino al raggiungimento del requisito minimo per ottenere la pensione di anzianità o di vecchiaia. Il contributo non spetta ai/alle lavoratori/trici dipendenti da pubbliche amministrazioni e a coloro che sono titolari di pensione diretta ⁽¹⁰⁾.

1-bis. Il contributo di cui al comma 1 viene corrisposto in misura non superiore ad euro 6 mila rapportati ad anno qualora l'assistenza sia rivolta a figli o equiparati non autosufficienti minori di cinque anni. In caso di iscrizione a strutture educative e centri diurni per disabili il contributo non può comunque essere superiore ad euro 3 mila 500 rapportati ad anno ⁽¹¹⁾.

2. A coloro che sono residenti da almeno cinque anni nella regione Trentino-Alto Adige e che svolgono attività lavorativa a tempo parziale per prestare assistenza domiciliare a familiari gravemente non autosufficienti, può essere corrisposto un contributo ai fini dell'integrazione dei versamenti previdenziali dovuti, fino alla concorrenza del 100 per cento di quelli previsti per il

medesimo contratto a tempo pieno e comunque in misura non superiore a euro 1.750,00 rapportati ad anno. Il contributo viene concesso fino al raggiungimento del requisito minimo per ottenere la pensione di anzianità o di vecchiaia e spetta solo qualora l'interessato/a non abbia diritto a fruire dell'intervento previsto dalla lettera r) del comma 2 dell'*articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243*.

2-bis. Nel caso di sostegno alla previdenza complementare, i criteri per la corresponsione dei contributi di cui al presente articolo sono fissati con il regolamento regionale di cui al comma 3. Tale regolamento può prevedere inoltre che per poter aver diritto ai contributi il/la richiedente debba aver maturato, al momento della presentazione della domanda, un montante contributivo minimo il cui importo è da definire con il medesimo regolamento in misura comunque non superiore alla metà del contributo massimo fissato ai commi 1 e 2 ⁽¹²⁾.

3. L'individuazione delle categorie di familiari, la determinazione del livello di non autosufficienza, nonché ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione delle norme contenute nel presente articolo, sono stabilite con il regolamento regionale di cui al comma 5 dell'articolo 1. Fermo restando che il contributo non può superare gli importi di cui ai commi 1 e 2, il regolamento regionale può prevedere inoltre che il contributo stesso venga graduato in relazione al livello di non autosufficienza del/della familiare al/alla quale l'assistenza è rivolta. In alternativa ai cinque anni di residenza di cui ai commi 1 e 2 è riconosciuta la residenza storica di quindici anni di cui almeno uno immediatamente antecedente la domanda. Le modalità e i termini per la presentazione delle domande e per l'erogazione dei contributi sono stabiliti da ciascuna Provincia autonoma con proprio regolamento. Salva la facoltà per le Province autonome di stabilire termini più ampi, le domande di sostegno alla contribuzione volontaria possono comunque essere presentate fino al 30 giugno dell'anno successivo a quello contributivo di riferimento e le domande di sostegno relative agli arretrati possono essere presentate fino a sei mesi dalla data di scadenza prevista per il pagamento di questi contributi stabilita dalla cassa pensionistica che ha autorizzato la contribuzione ⁽¹³⁾.

4. I contributi di cui al presente articolo non sono cumulabili con gli interventi previsti dalla *Legge regionale 25 luglio 1992, n. 7* e successive modificazioni ed integrazioni e sono incompatibili con l'iscrizione all'assicurazione regionale volontaria per la pensione alle persone casalinghe di cui alla *legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3* e successive modificazioni ed integrazioni ⁽¹⁴⁾.

(10) Comma così modificato prima dall'*art. 4, comma 7, L.R. 23 maggio 2008, n. 3* e poi dall'*art. 2, comma 4, L.R. 27 settembre 2010, n. 2*. Si veda, anche, l'*art. 5 della citata L.R. n. 3 del 2008*.

(11) Comma aggiunto dall'*art. 4, comma 8, L.R. 23 maggio 2008, n. 3*. Si veda, anche, l'*art. 5* della stessa legge.

(12) Comma aggiunto dall'*art. 3, comma 2, L.R. 14 dicembre 2011, n. 8*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(13) Periodo aggiunto dall'*art. 4, comma 9, L.R. 23 maggio 2008, n. 3*. Si veda, anche, l'*art. 5* della stessa legge.

(14) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 5, L.R. 27 settembre 2010, n. 2*.

Art. 3

Assegno regionale al nucleo familiare.

1. Ai/Alle lavoratori/trici dipendenti, ai/alle disoccupati/e e agli/alle iscritti/e nelle liste di mobilità, ai/alle lavoratori/trici autonomi/e iscritti/e nelle rispettive gestioni speciali dell'INPS e agli/alle iscritti/e nella gestione separata, ad esclusione dei soggetti di cui all'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 4, ai/alle liberi/e professionisti/e, a coloro che non sono iscritti a forme di previdenza obbligatoria, nonché ai/alle pensionati/e, cittadini/e italiani/e residenti nella regione Trentino-Alto Adige o coniugati/e con persona in possesso dei medesimi requisiti, è corrisposto un assegno regionale al nucleo familiare per i figli ed equiparati, qualora residenti in regione. Per i/le cittadini/e stranieri/e extracomunitari/e è richiesto il possesso della residenza in regione da almeno cinque anni. L'assegno spetta inoltre ai/alle cittadini/e comunitari/e entro i limiti e secondo i criteri previsti dalla normativa europea in materia di coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale. Con il regolamento di cui al comma 4 la Giunta regionale può prevedere ulteriori requisiti per beneficiare dell'assegno di cui al presente articolo. L'assegno spetta ad un/una solo/a richiedente per nucleo in base alla composizione del nucleo familiare e alla condizione economica del nucleo stesso. L'assegno è corrisposto secondo quanto previsto dall'allegata tabella A) ⁽¹⁵⁾.

2. Nel caso in cui nel nucleo familiare sia presente un unico genitore l'assegno di cui al comma 1 è corrisposto secondo quanto previsto dall'allegata tabella B).

3. Nel caso in cui nel nucleo familiare sia presente almeno un/una figlio/a o equiparato/a disabile l'assegno di cui al comma 1 è corrisposto secondo quanto previsto dall'allegata tabella C). Con regolamento regionale può essere previsto un aumento dell'assegno non superiore al 30 per cento qualora nel nucleo familiare siano presenti più figli o equiparati disabili ⁽¹⁶⁾.

4. La composizione del nucleo familiare, la definizione di "unico genitore", i figli ed equiparati, nonché la condizione economica del nucleo familiare ai fini dell'ottenimento dell'assegno, nonché ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione delle norme contenute nel presente articolo, sono stabiliti con il regolamento regionale di cui al comma 5 dell'articolo 1. Con regolamento regionale, approvato previa intesa con le Province autonome di Trento e di Bolzano, gli elementi di riferimento per la valutazione della condizione economica, inclusa la composizione del nucleo familiare e i sistemi di valutazione, possono essere assunti anche con modalità differenziate, tali da garantire omogeneità con i sistemi adottati dalle Province di Trento e di Bolzano nell'ambito delle rispettive politiche sociali. Le modalità e i termini per la presentazione delle domande e per l'erogazione degli assegni sono stabiliti da ciascuna Provincia autonoma con proprio regolamento ⁽¹⁷⁾.

5. Per le finalità di cui al presente articolo è previsto un onere complessivo annuo di 55 milioni di euro, comprensivo della rivalutazione effettuata ai sensi dell'articolo 13, comma 5 ⁽¹⁸⁾ ⁽¹⁹⁾.

(15) Comma prima sostituito dall'*art. 4, comma 10, L.R. 23 maggio 2008, n. 3* e poi così modificato dall'*art. 3, comma 3, L.R. 14 dicembre 2011, n. 8*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(16) Comma così modificato dall'*art. 4, comma 11, L.R. 23 maggio 2008, n. 3*. Si veda, anche, l'*art. 5* della stessa legge.

(17) Comma così modificato dall'art. 3 comma 4, e dall'art. 14, comma 1, L.R. 14 dicembre 2011, n. 8, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(18) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 4, L.R. 14 dicembre 2010, n. 4, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, ai sensi di quanto disposto dal comma 21 dello stesso art. 2.

(19) Per la Provincia di Bolzano, si veda la *Delib.G.P. 27 giugno 2005, n. 2360*, Criteri e modalità di gestione dell'assegno al nucleo familiare provinciale e regionale e relative norme di coordinamento, ora revocata dalla *Delib.G.P. 3 dicembre 2007, n. 4159*, alla quale si rimanda.

Art. 4

Interventi previdenziali a sostegno del lavoro discontinuo.

1. La Regione eroga finanziamenti per il sostegno alla contribuzione volontaria presso l'INPS per i periodi non lavorati e già non coperti da contribuzione figurativa.

2. Sono destinatari/ie del contributo i/le lavoratori/trici discontinui/e autorizzati/e alla contribuzione volontaria per i periodi non lavorati ai sensi dell'*articolo 7 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564* e successive modificazioni ed integrazioni. Sono altresì destinatari/ie del contributo i/le lavoratori/trici titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto o programma, ad esclusione di quelli/e iscritti/e ad altra forma di previdenza obbligatoria e dei/delle titolari di pensione diretta. Sono inoltre esclusi/e i/le componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e i/le partecipanti a collegi e commissioni.

3. La Regione interviene con un contributo in misura non superiore a euro 1.780,00 annui, per un periodo massimo per ciascun anno di sei mesi e nell'arco della vita lavorativa di trentatré mesi, fino al raggiungimento dei requisiti minimi per ottenere la pensione di anzianità o di vecchiaia. Il contributo è a fondo perduto per i primi diciotto mesi, mentre viene erogato a titolo di prestito per i mesi successivi al diciottesimo. Il suddetto limite massimo può essere diminuito in relazione alle diverse tipologie di lavoratori/trici discontinui/e, secondo quanto previsto dal regolamento di cui al comma 5.

4. I soggetti di cui al comma 2, per beneficiare del sostegno regionale devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) residenza e domicilio nella regione Trentino-Alto Adige da almeno cinque anni;

b) autorizzazione ad effettuare i versamenti volontari dei periodi non lavorati;

c) condizione economica del nucleo familiare entro i limiti stabiliti dal regolamento di cui al comma 5;

d) immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorative, formative, di inserimento lavorativo e di ogni altra attività individuata dai servizi competenti secondo le disposizioni provinciali.

5. Con regolamento regionale, approvato d'intesa con le Province autonome di Trento e di Bolzano, è stabilita la condizione economica del nucleo familiare di cui al comma 4, nonché ogni altra

disposizione necessaria all'attuazione del presente articolo. Il predetto regolamento può prevedere il ricorso a sistemi di valutazione della condizione medesima, anche differenziati, tali da garantire omogeneità con i sistemi adottati dalle Province nell'ambito delle rispettive politiche sociali. In alternativa ai cinque anni di residenza e domicilio di cui al comma 4 è riconosciuta la residenza storica di quindici anni di cui almeno uno immediatamente antecedente la domanda. Le modalità e i termini per la presentazione della domanda e per l'erogazione del contributo sono stabiliti da ciascuna Provincia autonoma con proprio regolamento.

6. Il contributo di cui al presente articolo non è cumulabile con gli interventi previsti dalla *Legge regionale 25 luglio 1992, n. 7* e successive modificazioni ed integrazioni, né con gli altri interventi previsti dalla presente legge.

Art. 4-bis

Sostegno alla costituzione di forme di previdenza complementare a favore del lavoro discontinuo.

1. La Regione eroga finanziamenti per il sostegno alla costituzione di forme di previdenza complementare o al versamento nelle medesime forme da parte di lavoratori/trici titolari di un rapporto di lavoro a tempo determinato o di un rapporto di lavoro indicato all'articolo 4, comma 2, secondo periodo.

2. I soggetti di cui al comma 1, per beneficiare del sostegno regionale devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) inizio dell'attività lavorativa dopo il 31 dicembre 1995;

b) iscrizione ad un fondo pensione disciplinato dal *decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252*;

c) residenza e domicilio nella Regione Trentino-Alto Adige da almeno cinque anni, o, in alternativa, residenza storica di quindici anni di cui almeno uno immediatamente antecedente la domanda;

d) titolarità in via esclusiva di un rapporto di lavoro indicato al comma 1, ovvero stato di disoccupazione, certificato dal competente Centro per l'impiego, a seguito della cessazione di tale rapporto lavorativo;

e) condizione economica del nucleo familiare entro i limiti stabiliti dal regolamento di cui al comma 5.

3. La Regione interviene con un contributo a fondo perduto in misura pari al cento per cento del versamento effettuato nel corso dell'anno solare dal/dalla lavoratore/trice al fondo pensione di cui al comma 2, lettera b), e comunque in misura non superiore a euro 1.000 annui, per un massimo di cinque annualità, fino al raggiungimento dei requisiti minimi per ottenere la pensione di anzianità o di vecchiaia.

4. [Il contributo è versato alla società istituita ai sensi dell'*articolo 3, comma 2, della legge regionale 27 febbraio 1997, n. 3* e successive modificazioni ed integrazioni, la quale apre una posizione individuale in strumenti finanziari a favore degli/delle aventi diritto, al fine di investire le

somme erogate dalla Regione. Il montante finale accumulato è trasferito al fondo pensione complementare indicato dagli/dalle aventi diritto al momento del pensionamento nel sistema obbligatorio pubblico] ⁽²⁰⁾.

5. Con il regolamento di cui all'articolo 4, comma 5, sono stabiliti la condizione economica del nucleo familiare, nonché ogni altra disposizione necessaria all'attuazione del presente articolo. Le modalità e i termini per la presentazione della domanda e per l'erogazione del contributo sono stabiliti da ciascuna Provincia autonoma con proprio regolamento.

6. Il contributo di cui al presente articolo non è cumulabile con gli interventi previsti agli articoli 1 e 2, con gli interventi previsti dalla *legge regionale 25 luglio 1992, n. 7* e successive modificazioni ed integrazioni, né con gli interventi previsti dall'*articolo 6 della legge regionale 27 febbraio 1997, n. 3* e successive modificazioni ed integrazioni ⁽²¹⁾.

(20) Comma abrogato dall'*art. 1, comma 1, L.R. 11 dicembre 2009, n. 9*.

(21) Articolo aggiunto dall'*art. 4, comma 12, L.R. 23 maggio 2008, n. 3*. Si veda, anche, l'*art. 5* della stessa legge.

Art. 5

Modifiche alla Legge regionale 11 settembre 1961, n. 8 concernente "Norme integrative per l'assicurazione obbligatoria contro la silicosi e l'asbestosi" e successive modificazioni ed integrazioni.

1. Il comma 1 dell'*articolo 2 della Legge regionale 11 settembre 1961, n. 8*, come sostituito dall'*articolo 1 della Legge regionale 23 luglio 1973, n. 7* e successivamente modificato dall'*articolo 1 della Legge regionale 28 ottobre 1995, n. 11*, è sostituito dal seguente:

"1. Le rendite dovute ai sensi dell'articolo 1 ai lavoratori riconosciuti affetti da silicosi o da asbestosi in sede di primo accertamento o di successive revisioni sono calcolate, a decorrere dalla data del 1° gennaio 2003, sulla base di una retribuzione convenzionale annua pari a euro 17 mila 295. È facoltà della Giunta regionale rideterminare annualmente con propria deliberazione la suddetta retribuzione, tenuto conto del decreto ministeriale con il quale vengono rivalutate le prestazioni economiche erogate dall'INAIL per il settore dell'industria."

2. Per le finalità di cui al presente articolo è previsto un maggior onere annuo di euro 28 mila 800.

Art. 6

Modifiche alla Legge regionale 2 gennaio 1976, n. 1 concernente "Provvidenze a favore dei lavoratori affetti da sordità da rumori" e successive modificazioni ed integrazioni.

1. Il comma 1 dell'*articolo 3 della Legge regionale 2 gennaio 1976, n. 1*, come sostituito dall'*articolo 3 della Legge regionale 12 maggio 1978, n. 8* e successivamente modificato dall'*articolo 1 della Legge regionale 28 ottobre 1995, n. 11*, è sostituito dal seguente:

"1. La misura della rendita di cui all'articolo 1, è determinata con l'applicazione delle norme e dei criteri contenuti nel Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con *D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124*, sulla base di una retribuzione convenzionale annua pari a euro 17 mila 295, a decorrere dal 1° gennaio 2003. È facoltà della Giunta regionale rideterminare annualmente la suddetta retribuzione con proprio provvedimento, tenuto conto del decreto ministeriale con il quale vengono rivalutate le prestazioni economiche erogate dall'INAIL per il settore dell'industria."

2. Per le finalità di cui al presente articolo è previsto un maggior onere annuo di euro 870 mila.

Art. 7

Modifiche alla Legge regionale 9 dicembre 1976, n. 14 concernente "Provvidenze per il riscatto di lavoro all'estero ai fini pensionistici" e successive modificazioni ed integrazioni.

1. Al comma 1 dell'*articolo 1 della Legge regionale 9 dicembre 1976, n. 14*, dopo le parole "integrato dall'*articolo 2-octies della legge 16 aprile 1974, n. 114*" sono aggiunte le parole "e modificato dall'*articolo 3, comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184*".

2. Dopo il comma 2 dell'*articolo 1 della Legge regionale n. 14/1976* è aggiunto il seguente:

"2-bis. L'intervento non è previsto per i soggetti già titolari di pensione i quali, successivamente alla data di liquidazione del trattamento pensionistico, hanno prestato attività lavorativa all'estero."

3. Al comma 1 dell'*articolo 3 della Legge regionale n. 14/1976*, come sostituito dall'*articolo 3 della Legge regionale 21 agosto 1986, n. 6*, le parole "il 55° anno di età" sono sostituite dalle parole "il sessantesimo anno di età".

4. Al comma 2 dell'*articolo 3 della Legge regionale n. 14/1976*, come sostituito dall'*articolo 3 della Legge regionale 6/1986*, le parole "per ogni anno di età inferiore al 55°" sono sostituite dalle parole "per ogni anno di età inferiore al sessantesimo".

5. Al comma 4 dell'*articolo 3 della Legge regionale n. 14/1976*, come sostituito dall'*articolo 3 della Legge regionale 6/1986*, le parole "lire 50.000.000" sono sostituite dalle parole "euro 41 mila 300".

6. Al comma 5 dell'*articolo 3 della Legge regionale n. 14/1976*, come sostituito dall'*articolo 3 della Legge regionale n. 6/1986*, le parole "lire 50.000.000" sono sostituite dalle parole "euro 41 mila 300".

7. L'*articolo 5 della Legge regionale n. 14/1976*, come sostituito dall'*articolo 10 della Legge regionale n. 16 marzo 1981, n. 3*, è sostituito dal seguente:

"Art. 5

Presentazione della domanda.

1. Per ottenere i contributi previsti dalla presente legge, gli/le interessati/e devono presentare domanda alla Provincia autonoma territorialmente competente entro i termini e secondo le modalità dalla stessa definiti con apposito regolamento."

8. Per le finalità di cui al presente articolo è previsto un maggior onere annuo di euro 450 mila.

Art. 8

Modifiche alla Legge regionale 9 agosto 1957, n. 15 concernente "Erogazione di contributi a favore degli Istituti di patronato e di assistenza sociale giuridicamente riconosciuti a norma del D.Lgs.C.P.S. 29 luglio 1947, n. 804".

1. Nel titolo della *Legge regionale 9 agosto 1957, n. 15* le parole "giuridicamente riconosciuti a norma del *D.Lgs.C.P.S. 29 luglio 1947, n. 804*", sono sostituite dalle parole "costituiti o riconosciuti a norma della *legge 30 marzo 2001, n. 152*".

2. All'*articolo 1, comma 1 della Legge regionale n. 15/1957*, le parole "giuridicamente riconosciuti a norma del *D.Lgs.C.P.S. 29 luglio 1947, n. 804*", sono sostituite dalle parole "costituiti o riconosciuti a norma della *legge 30 marzo 2001, n. 152*".

3. L'*articolo 2 della Legge regionale n. 15/1957* è sostituito dal seguente:

"Art. 2

1. L'assegnazione dei contributi è fatta ai/alle rappresentanti delle sedi provinciali degli Enti di cui all'articolo 1 sulla base di criteri e disposizioni stabiliti con regolamento regionale."

4. All'*articolo 3, comma 1 della Legge regionale n. 15/1957* le parole "all'Assessorato della previdenza e assistenza sociale e della sanità" sono sostituite dalle parole "agli uffici provinciali territorialmente competenti".

5. All'*articolo 3, comma 2 della Legge regionale n. 15/1957*, le parole "nel *D.Lgs.C.P.S. 29 luglio 1947, n. 804*" sono sostituite dalle parole "nella *legge 30 marzo 2001, n. 152*".

Art. 9

Modifiche alla Legge regionale 25 luglio 1992, n. 7 concernente "Interventi di previdenza integrativa a favore delle persone casalinghe, dei lavoratori stagionali e dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni" e successive modificazioni ed integrazioni.

1. All'articolo 4, comma 1 della Legge regionale 25 luglio 1992, n. 7, come modificato dall'articolo 6, comma 1, lettera b) della Legge regionale 19 luglio 1998, n. 6, tra le parole "Nei confronti delle persone" e "che siano in possesso dei requisiti" sono inserite le parole "casalinghe, residenti da almeno cinque anni nella regione Trentino-Alto Adige,".

2. All'articolo 4, comma 1 della Legge regionale n. 7/1992, come modificato dall'articolo 6, comma 1, lettera b) della Legge regionale n. 6/1998, la lettera "a)," e le parole "e di cui all'articolo 8, comma 2, lettera e)" sono soppresse.

3. All'articolo 4, comma 1 della Legge regionale n. 7/1992, come modificato dall'articolo 6, comma 1, lettera b) della Legge regionale n. 6/1998, è aggiunto il seguente periodo:

"In alternativa ai cinque anni di residenza di cui al presente comma è riconosciuta la residenza storica di quindici anni di cui almeno uno immediatamente antecedente la domanda volta ad ottenere il presente contributo.".

4. All'articolo 4 della Legge regionale n. 7/1992, come modificato dall'articolo 6, comma 1 della Legge regionale n. 6/1998, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-bis. La definizione di persona casalinga è individuata con regolamento regionale, tenuto particolarmente conto della presenza all'interno del nucleo familiare di figli o familiari non autosufficienti.

1-ter. Il contributo di cui al presente articolo spetta solo qualora il richiedente si trovi nelle condizioni economiche stabilite con regolamento regionale.".

5. All'articolo 4, comma 2 della Legge regionale n. 7/1992, come modificato dall'articolo 6, comma 1, lettera c) della Legge regionale n. 6/1998, le parole "di anzianità o" sono soppresse.

6. Dopo il Capo I della Legge regionale n. 7/1992, come modificato dall'articolo 6, comma 1 della Legge regionale n. 6/1998 è aggiunto il seguente:

"Capo I-bis

Contributo ai fini della costituzione di una pensione complementare

Art. 6-bis

Finalità e beneficiari.

1. Nei confronti delle persone casalinghe, residenti da almeno cinque anni nella regione Trentino-Alto Adige, in possesso dei requisiti di cui alle lettere b), c) e d) dell'*articolo 3-bis della Legge regionale 24 maggio 1992, n. 4* e successive modificazioni ed integrazioni, iscritte ad un fondo pensione disciplinato dal *decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124*, la Regione interviene a decorrere dal 1° gennaio 2005 con un contributo che, a seconda della condizione economica del nucleo familiare del/della richiedente da stabilirsi con regolamento regionale, varia dal trenta al cinquanta per cento del versamento volontario effettuato e non può comunque superare i 500 euro annui. Il contributo non può essere erogato per più di dieci anni.
2. Il contributo di cui al comma 1 non spetta qualora la condizione economica del nucleo familiare del/della richiedente supera i limiti stabiliti con il regolamento regionale di cui al medesimo comma 1.
3. In alternativa ai cinque anni di residenza di cui al comma 1 è riconosciuta la residenza storica di quindici anni di cui almeno uno maturato immediatamente prima la presentazione della domanda.
4. La definizione di persona casalinga è individuata con regolamento regionale, tenuto particolarmente conto della presenza all'interno del nucleo familiare di figli o familiari non autosufficienti. Le modalità e i termini per la presentazione della domanda e per l'erogazione del contributo sono stabiliti da ciascuna Provincia autonoma con proprio regolamento.
5. I regolamenti regionali di cui al presente articolo sono sottoposti al preventivo parere della competente commissione legislativa consiliare.
6. Non possono accedere al contributo di cui al presente articolo coloro che sono iscritti all'assicurazione regionale volontaria per la pensione alle persone casalinghe di cui alla *Legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3* e successive modificazioni ed integrazioni."
7. Il contributo di cui al comma 6 non è cumulabile con gli altri interventi previsti dalla *Legge regionale 25 luglio 1992, n. 7* e successive modificazioni ed integrazioni e con gli altri interventi previsti dalla presente legge ⁽²²⁾.
8. Per le finalità previste dal comma 6 e dall'*articolo 4 della Legge regionale n. 7/1992*, come modificato dal presente articolo, è previsto un onere annuo non superiore ad euro un milione.

(22) Comma così modificato dall'*art. 4, comma 13, L.R. 23 maggio 2008, n. 3*. Si veda, anche, l'*art. 5* della stessa legge.

Art. 10

Modifiche alla Legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3 concernente "Istituzione dell'assicurazione regionale volontaria per la pensione alle persone casalinghe" e successive modificazioni ed integrazioni.

1. All'articolo 7 della Legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3, come sostituito dall'articolo 7, comma 1, lettera g) della Legge regionale 19 luglio 1998, n. 6, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Gli anni di anzianità assicurativa e contributiva di cui al comma 1, ivi compresi gli anni valutati ai sensi dell'articolo 7-bis e quelli figurativi spettanti ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 5, non possono superare i diciotto."

Art. 11

Modifiche alla Legge regionale 27 novembre 1993, n. 19 concernente "Indennità regionale a favore dei disoccupati inseriti nelle liste provinciali di mobilità e disposizioni in materia di previdenza integrativa" e successive modificazioni ed integrazioni.

1. All'articolo 1, comma 1 della Legge regionale 27 novembre 1993, n. 19, come modificato dall'articolo 8, comma 1, lettere a) e b) della Legge regionale 19 luglio 1998, n. 6, le parole "lavoratori disoccupati, residenti nella regione Trentino-Alto Adige" sono sostituite dalle parole "lavoratori disoccupati, residenti e domiciliati nella regione Trentino-Alto Adige".

2. All'articolo 1, comma 1 della Legge regionale n. 19/1993, come modificato dall'articolo 8, comma 1, lettere a) e b) della Legge regionale n. 6/1998, le parole "e i richiedenti risultino regolarmente iscritti nelle liste di collocamento" sono soppresse.

3. All'articolo 1 della Legge regionale n. 19/1993, come modificato dall'articolo 8, comma 1, lettere a) e b) della Legge regionale n. 6/1998, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"1-bis. Il lavoratore, alla data del licenziamento, deve essere stato titolare di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato da almeno tre mesi con la medesima azienda.

1-ter. I lavoratori di cui al comma 1 devono essere immediatamente disponibili allo svolgimento di attività lavorative, formative, di inserimento lavorativo e di ogni altra attività individuata dai servizi competenti secondo le disposizioni provinciali.

1-quater. La perdita dello stato di disoccupazione, a causa del mancato rispetto degli obblighi di cui al comma 1-ter, comporta la perdita dell'indennità di mobilità."

4. All'articolo 7, comma 6 della Legge regionale n. 19/1993 il primo periodo è sostituito dal seguente:

"I finanziamenti non utilizzati nell'anno di riferimento sono considerati come anticipi delle assegnazioni relative all'anno successivo."

5. L'articolo 8 della Legge regionale n. 19/1993 è sostituito dal seguente:

Regolamenti di esecuzione.

1. Ciascuna Provincia autonoma disciplina con proprio regolamento le modalità di presentazione delle domande e di erogazione dell'indennità regionale. Con apposito regolamento regionale è stabilito quanto altro è necessario per l'esecuzione della presente legge."

Art. 12

Modifiche alla Legge regionale 27 febbraio 1997, n. 3 recante "Interventi di previdenza integrativa a sostegno dei fondi pensione a base territoriale regionale".

1. Nell'*articolo 1 della Legge regionale 27 febbraio 1997, n. 3*, dopo le parole "sindacati di rilievo regionale," vengono inserite le seguenti: "ovvero uno o più Fondi istituiti o promossi dalla Regione, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera e), numero 2) della *legge 23 agosto 2004, n. 243*,".
2. Dopo l'*articolo 1 della Legge regionale n. 3/1997*, viene inserito il seguente:

"Art. 1-bis

Fondi pensione istituiti o promossi dalla Regione.

1. La Regione autonoma Trentino-Alto Adige può, ai sensi e per gli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), numero 2) della *legge 23 agosto 2004, n. 243*, istituire o promuovere uno o più Fondi pensione, tramite le proprie strutture pubbliche o a partecipazione pubblica istituite ai sensi della presente legge, il cui funzionamento viene disciplinato con regolamento regionale nel rispetto della normativa nazionale in materia.
2. Agli statuti dei Fondi così istituiti e promossi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 1, 2 e 4. I Fondi possono avvalersi delle strutture ed organismi costituiti dalla Regione per assicurare ai Fondi su base territoriale regionale supporto amministrativo e contabile e promuovere al contempo la collaborazione ed il coordinamento tra tutti i Fondi istituiti o promossi ai sensi della presente legge, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di cui alla seconda parte dell'articolo 1, comma 2, lettera e), numero 6) della *legge n. 243/2004*. Le modalità di tale avvalimento e il conseguente diritto per gli/le iscritti/e ai Fondi stessi di accedere alle provvidenze regionali in materia di previdenza complementare, sono disciplinate con regolamento regionale. I Fondi possono dotarsi, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera e), numero 10) della *legge n. 243/2004*, di linee di investimento tali da garantire rendimenti comparabili al tasso di rivalutazione del trattamento di fine rapporto (TFR).
3. Salvo che per esigenze di mantenimento di eventuali garanzie finanziarie, tali Fondi pensione non dovranno in alcun modo ostacolare la libera circolazione dei/delle lavoratori/trici dipendenti nell'ambito del sistema della previdenza complementare.

4. Salva diversa esplicita volontà espressa dal/dalla lavoratore/trice, sia i/le datori/trici di lavoro di dipendenti che hanno la residenza nel territorio regionale o che nel territorio stesso espletano in via preminente la propria attività lavorativa o professionale, sia i/le datori/trici di lavoro le cui aziende operano prevalentemente sul territorio regionale, destinano ai fondi pensione così istituiti o promossi il trattamento di fine rapporto prima che si determini l'effetto di destinazione residuale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), numero 7) della *legge n. 243/2004*. Gli/Le stessi/e datori/trici di lavoro hanno facoltà di destinare ai fondi pensione così istituiti o promossi il TFR dei/delle propri/e lavoratori/trici, qualora, per qualsiasi motivo, i fondi pensione a carattere regionale o infraregionale di cui al *decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 221* non venissero pienamente equiparati, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, lettera e), numero 2) della *legge n. 243/2004*, ai fondi di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 e al comma 2 dell'*articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124* e successive modifiche. È consentito altresì ai/alle lavoratori/trici dipendenti, i/le quali, cessando l'attività lavorativa presso un/una datore/trice di lavoro siano alla ricerca di una nuova occupazione, di trasferire ai predetti Fondi pensione in tutto o in parte il TFR maturato non ancora trasferito in altre forme o Fondi pensione.

5. Salvo diverse previsioni degli accordi collettivi, nei confronti dei/delle lavoratori/trici, che al momento dell'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione della *legge n. 243/2004* già conferiscono una parte del TFR ad un fondo pensione e non esercitano l'opzione sul mantenimento in azienda o conferimento ad una forma di previdenza complementare della parte residua, in caso di dispiegarsi del conferimento tacito del loro TFR ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, lettera e), numero 2) della *legge n. 243/2004*, i/le datori/trici di lavoro destinano tale quota residua alla forma cui tali lavoratori/trici sono già iscritti/e.

6. Onde permettere una scelta consapevole e responsabile sul proprio futuro previdenziale, in conformità dell'articolo 1, comma 2, lettera e), numero 1) della *legge n. 243/2004*, ai/alle titolari del TFR devoluto nei Fondi pensione di cui al presente articolo, è offerta, in forma personalizzata, da parte di consulenti appositamente formati ed ai quali può essere richiesta l'iscrizione all'albo di cui all'*articolo 31, comma 4 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58* se le questioni vertono in materia finanziaria, una adeguata informazione sulla tipologia, le condizioni per il recesso anticipato, i rendimenti stimati dei Fondi di previdenza complementare a cui è ammessa l'adesione, nonché sulla facoltà di scegliere le forme pensionistiche a cui far confluire tutti i contributi destinabili alla previdenza complementare. In funzione dell'elaborazione del programma di formazione dei/delle consulenti, dell'informazione da fornire ai/alle lavoratori/trici dipendenti, nonché delle iniziative di promozione, la Regione si avvale del supporto delle strutture ed organismi di cui al comma 2."

Art. 13

Disposizioni transitorie e finali.

1. Per le finalità di cui agli articoli 1, 2, 4 e 4-bis è autorizzata la spesa annua complessiva di euro 30 milioni ⁽²³⁾.

2. Gli interventi di cui agli articoli 1, 2, 4 e 4-bis sono attuati in coerenza con le politiche sociali, della famiglia e del lavoro di ciascuna Provincia autonoma, tramite le risorse alle stesse Province attribuite ai sensi del comma 1. A tal fine ed in considerazione della diversificazione delle esigenze avvertite a livello territoriale provinciale, anche in relazione alle diverse dinamiche dei mercati del

lavoro locali, con regolamento regionale, emanato d'intesa con le Province interessate, sono determinati gli interventi di cui al comma 1 da attivare in ciascuna provincia al fine di rispondere alle esigenze individuate come prioritarie in essa ⁽²⁴⁾.

3. Le funzioni amministrative concernenti l'applicazione degli articoli 1, 2, 3, 4, 4-bis e 9, sono delegate, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle Province autonome di Trento e di Bolzano ⁽²⁵⁾.

4. La Giunta regionale tenuto conto dei fabbisogni finanziari indicati dalle Province autonome provvede a ripartire i fondi previsti dagli articoli 1, 2, 3, 4, 4-bis e 9 assegnando le risorse alle Province. Con i provvedimenti di assegnazione dei finanziamenti sono stabilite le modalità di erogazione degli stessi ⁽²⁶⁾.

5. Con deliberazione della Giunta regionale gli importi di cui agli articoli 1, 2, 3, ivi comprese le tabelle A), B) e C) ed escluso il comma 5, nonché agli articoli 4, 4-bis e 9, comma 6 possono essere adeguati in misura non superiore alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati ⁽²⁷⁾.

6. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 4 si applicano solo per la copertura previdenziale di periodi successivi al 1° gennaio 2005.

7. Ai fini della valutazione dell'impatto delle politiche attuate le Province autonome trasmettono alla Regione, entro il mese di aprile, i dati relativi agli interventi di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 4-bis realizzati nell'anno solare immediatamente precedente. I finanziamenti non utilizzati nell'anno di riferimento sono considerati come anticipi delle assegnazioni relative all'anno successivo ⁽²⁸⁾.

8. Le disposizioni di cui all'articolo 7 si applicano alle domande di contributo presentate alla Provincia autonoma territorialmente competente successivamente al 1° gennaio 2005.

9. Le disposizioni di cui all'articolo 9 si applicano ai versamenti volontari effettuati per gli anni successivi al 2004.

10. Le disposizioni di cui all'articolo 10 si applicano a tutti coloro che risultano iscritti all'assicurazione volontaria di cui alla *Legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3* e successive modificazioni ed integrazioni alla data di entrata in vigore della presente legge.

11. Le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 4 si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario 2005.

12. Nelle leggi regionali in materia di previdenza integrativa per variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati si intende la media della variazione dell'indice stesso rilevato nelle province autonome di Trento e di Bolzano.

13. A decorrere dal 1° giugno 2005 è preclusa la possibilità di aderire alle forme assicurative previste agli *articoli 10, 18, 23 e 28 della Legge regionale 24 maggio 1992, n. 4* e successive modificazioni ed integrazioni. Gli articoli 10, 13, 18, 22, 23 e 28 continuano ad applicarsi limitatamente agli eventi che si sono verificati entro la scadenza dell'anno assicurativo in essere alla data del 31 maggio 2005. Con il 1° luglio 2005 cessano di avere applicazione gli *articoli 14 e 15 della legge regionale 24 maggio 1992, n. 4* e successive modificazioni ed integrazioni. Le disposizioni di cui all'articolo 3 si applicano con riferimento agli assegni regionali al nucleo familiare spettanti a decorrere dal 1° luglio 2005. Con l'entrata in vigore della presente legge cessa

di avere applicazione il Capo II della *Legge regionale 25 luglio 1992, n. 7* e successive modificazioni ed integrazioni e cessa la possibilità di aderire all'assicurazione volontaria per la pensione alle persone casalinghe di cui alla *Legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3* e successive modificazioni ed integrazioni, già sospesa ai sensi dell'*articolo 4 della Legge regionale 16 luglio 2004, n. 1*.

14. Il/La Presidente della Regione è autorizzato/a a coordinare, con proprio decreto, previa deliberazione della Giunta regionale, le disposizioni contenute nella presente legge con quelle contenute nelle *L.R. 11 settembre 1961, n. 8, L.R. 2 gennaio 1976, n. 1, L.R. 9 dicembre 1976, n. 14, L.R. 9 agosto 1957, n. 15, L.R. 25 luglio 1992, n. 7, L.R. 27 novembre 1993, n. 19* e *L.R. 27 febbraio 1997, n. 3*, e successive modificazioni ed integrazioni ⁽²⁹⁾.

15. I soggetti che alla data del 31 dicembre 2004 risultino debitori nei confronti dell'Amministrazione regionale di somme indebitamente percepite ai sensi delle *L.R. 11 settembre 1961, n. 8, L.R. 11 novembre 1971, n. 42* e *L.R. 2 gennaio 1976, n. 1* e che alla data di entrata in vigore della presente legge stanno restituendo ratealmente gli importi dovuti, possono, a domanda da presentarsi entro il 30 giugno 2005, restituire in unica soluzione l'indebito residuo. In tale caso le somme non ancora versate all'Amministrazione regionale verranno scontate del 20 per cento e dovranno essere versate entro un mese dalla data di comunicazione dell'autorizzazione ad effettuare il versamento.

(23) Comma così modificato dall'*art. 6, comma 1, L.R. 15 luglio 2009, n. 5*.

(24) Comma così modificato dall'*art. 6, comma 1, L.R. 15 luglio 2009, n. 5*.

(25) Comma così modificato dall'*art. 6, comma 1, L.R. 15 luglio 2009, n. 5*.

(26) Comma così modificato dall'*art. 6, comma 1, L.R. 15 luglio 2009, n. 5*.

(27) Comma così modificato dall'*art. 6, comma 1, L.R. 15 luglio 2009, n. 5*.

(28) Comma così modificato dall'*art. 6, comma 1, L.R. 15 luglio 2009, n. 5*.

(29) Si veda il *D.P.Reg. 5 maggio 2005, n. 8/L*.

Art. 14

Norma finanziaria.

1. Alla copertura degli oneri per complessivi euro 59 milioni 150 mila, di cui euro 1.874.900,00 per arretrati, a carico dell'esercizio finanziario 2005 derivanti dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 9 si provvede per euro 58 milioni 550 mila con i fondi del bilancio di previsione della Regione per l'anno 2005 a disposizione sul capitolo 670 della spesa e per euro 600 mila con lo stanziamento del capitolo 1985 della spesa che presenta sufficiente disponibilità.

2. Agli oneri relativi agli esercizi successivi si provvederà con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 7 e nei limiti previsti dall'*articolo 14 della Legge regionale 9 maggio 1991, n. 10*.

Art. 15

Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Tabella A ⁽³⁰⁾

Nuclei familiari con entrambi i genitori (in cui non sono presenti figli ed equiparati disabili)

Importo complessivo mensile dell'assegno per livello di condizione economica del nucleo familiare e numero dei figli

Condizione economica Wirtschaftliche Lage		Numero di figli/Anzahl Kinder							
da ... von ...	a ... bis ...	1	2	3	4	5	6	7	oltre/über 7
€ 0,00 -	€ 12.801,00	€ 70,00	€ 99,32	€ 198,65	€ 297,97	€ 397,29	€ 496,61	€ 595,94	€ 595,94
€ 12.801,01 -	€ 15.519,00	€ 65,00	€ 95,40	€ 188,19	€ 282,61	€ 378,13	€ 474,40	€ 571,22	€ 571,22
€ 15.519,01 -	€ 18.239,00	€ 60,00	€ 91,48	€ 177,74	€ 267,26	€ 358,95	€ 452,18	€ 546,51	€ 546,51
€ 18.239,01 -	€ 21.014,00	€ 55,00	€ 87,56	€ 167,28	€ 251,90	€ 339,79	€ 429,96	€ 521,80	€ 521,80
€ 21.014,01 -	€ 23.733,00	€ 50,00	€ 83,64	€ 156,83	€ 236,54	€ 320,62	€ 407,75	€ 497,08	€ 497,08
€ 23.733,01 -	€ 26.451,00	€ 50,00	€ 79,72	€ 146,37	€ 221,19	€ 301,45	€ 385,53	€ 472,38	€ 472,38
€ 26.451,01 -	€ 29.269,00	€ 50,00	€ 75,80	€ 135,92	€ 205,84	€ 282,29	€ 363,31	€ 447,66	€ 447,66
€ 29.269,01 -	€ 31.945,00	€ 50,00	€ 71,88	€ 125,46	€ 190,48	€ 263,12	€ 341,09	€ 422,96	€ 422,96
€ 31.945,01 -	€ 34.665,00		€ 67,96	€ 115,01	€ 175,12	€ 243,95	€ 318,88	€ 398,24	€ 398,24
€ 34.665,01 -	€ 37.440,00		€ 64,04	€ 104,55	€ 159,76	€ 224,78	€ 296,66	€ 373,53	€ 373,53
€ 37.440,01 -	€ 40.159,00		€ 60,12	€ 94,10	€ 144,41	€ 205,62	€ 274,44	€ 348,82	€ 348,82
€ 40.159,01 -	€ 42.877,00		€ 56,20	€ 83,64	€ 129,06	€ 186,44	€ 252,23	€ 324,11	€ 324,11
€ 42.877,01 -	€ 45.653,00		€ 52,28	€ 73,19	€ 113,70	€ 167,28	€ 230,01	€ 299,39	€ 299,39
€ 45.653,01 -	€ 48.372,00			€ 62,73	€ 98,34	€ 148,12	€ 207,79	€ 274,68	€ 274,68
€ 48.372,01 -	€ 51.090,00			€ 52,28	€ 82,99	€ 128,94	€ 185,58	€ 249,97	€ 249,97
€ 51.090,01 -	€ 53.809,00				€ 67,63	€ 109,78	€ 163,36	€ 225,25	€ 225,25
€ 53.809,01 -	€ 56.527,00				€ 52,28	€ 90,61	€ 141,14	€ 200,55	€ 200,55
€ 56.527,01 -	€ 59.245,00					€ 71,44	€ 118,93	€ 175,83	€ 175,83
€ 59.245,01 -	€ 61.964,00					€ 52,28	€ 96,71	€ 151,13	€ 151,13
€ 61.964,01 -	€ 64.682,00						€ 74,49	€ 126,41	€ 126,41
€ 64.682,01 -	€ 67.400,00						€ 52,28	€ 101,70	€ 101,70
€ 67.400,01 -	€ 70.119,00							€ 76,99	€ 76,99
€ 70.119,01 -	€ 72.837,00							€ 52,28	€ 52,28

(30) Tabella così sostituita prima dalla Tabella A, *L.R. 23 maggio 2008, n. 3* ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, comma 14, della stessa legge e poi dalla *Delib.G.R. 4 giugno 2008, n. 186*. Si veda, anche, l'art. 5 della citata legge n. 3 del 2008.

Tabella B ⁽³¹⁾

Nuclei familiari con un unico genitore (in cui non sono presenti figli ed equiparati disabili)

Importo complessivo mensile dell'assegno per livello di condizione economica del nucleo familiare e numero dei figli

Condizione economica Wirtschaftliche Lage		Numero di figli/Anzahl Kinder							
da ... von ...	a ... bis ...	1	2	3	4	5	6	7	oltre/über 7
€ 0,00 - € 12.801,00		€ 70,00	€ 107,69	€ 198,65	€ 460,02	€ 616,85	€ 773,67	€ 872,99	€ 872,99
€ 12.801,01 - € 15.519,00		€ 60,00	€ 94,62	€ 186,44	€ 430,89	€ 581,56	€ 733,60	€ 831,96	€ 831,96
€ 15.519,01 - € 18.239,00		€ 50,00	€ 89,91	€ 174,25	€ 401,78	€ 546,27	€ 693,51	€ 790,92	€ 790,92
€ 18.239,01 - € 21.014,00			€ 85,21	€ 162,05	€ 372,65	€ 510,99	€ 653,44	€ 749,88	€ 749,88
€ 21.014,01 - € 23.733,00			€ 80,50	€ 149,85	€ 343,52	€ 475,70	€ 613,36	€ 708,85	€ 708,85
€ 23.733,01 - € 26.451,00			€ 75,80	€ 137,66	€ 314,39	€ 440,42	€ 573,28	€ 667,81	€ 667,81
€ 26.451,01 - € 29.269,00			€ 71,09	€ 125,46	€ 285,28	€ 405,13	€ 533,21	€ 626,78	€ 626,78
€ 29.269,01 - € 31.945,00			€ 66,39	€ 113,26	€ 256,15	€ 369,85	€ 493,13	€ 585,74	€ 585,74
€ 31.945,01 - € 34.665,00			€ 61,68	€ 101,07	€ 227,02	€ 334,56	€ 453,05	€ 544,71	€ 544,71
€ 34.665,01 - € 37.440,00			€ 56,98	€ 88,87	€ 197,90	€ 299,27	€ 412,97	€ 503,67	€ 503,67
€ 37.440,01 - € 40.159,00			€ 52,28	€ 76,67	€ 168,78	€ 263,99	€ 372,90	€ 462,63	€ 462,63
€ 40.159,01 - € 42.877,00				€ 64,48	€ 139,65	€ 228,70	€ 332,81	€ 421,60	€ 421,60
€ 42.877,01 - € 45.653,00				€ 52,28	€ 110,52	€ 193,42	€ 292,74	€ 380,56	€ 380,56
€ 45.653,01 - € 48.372,00					€ 81,40	€ 158,13	€ 252,67	€ 339,53	€ 339,53
€ 48.372,01 - € 51.090,00					€ 52,28	€ 122,85	€ 212,58	€ 298,49	€ 298,49
€ 51.090,01 - € 53.809,00						€ 87,56	€ 172,51	€ 257,45	€ 257,45
€ 53.809,01 - € 56.527,00						€ 52,28	€ 132,43	€ 216,42	€ 216,42
€ 56.527,01 - € 59.245,00							€ 92,35	€ 175,38	€ 175,38
€ 59.245,01 - € 61.964,00							€ 52,28	€ 134,35	€ 134,35
€ 61.964,01 - € 64.682,00								€ 93,31	€ 93,31
€ 64.682,01 - € 67.400,00								€ 52,28	€ 52,28

(31) Tabella così sostituita prima dalla Tabella B, *L.R. 23 maggio 2008, n. 3* ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, comma 14, della stessa legge e poi dalla *Delib.G.R. 4 giugno 2008, n. 186*. Si veda, anche, l'art. 5 della citata legge n. 3 del 2008.

Tabella C ⁽³²⁾

Nuclei familiari in cui sono presenti figli o equiparati disabili

Importo complessivo mensile dell'assegno per livello di condizione economica del nucleo familiare e numero dei figli

Condizione economica Wirtschaftliche Lage		Numero di figli/Anzahl Kinder							
da ... von ...	a ... bis ...	1	2	3	4	5	6	7	oltre/über 7
€ 0,00 -	€ 12.801,00	€ 313,65	€ 412,97	€ 512,30	€ 611,62	€ 872,99	€ 972,32	€ 1.071,64	€ 1.071,64
€ 12.801,01 -	€ 15.519,00	€ 287,51	€ 382,91	€ 479,43	€ 576,66	€ 827,40	€ 926,31	€ 1.025,30	€ 1.025,30
€ 15.519,01 -	€ 18.239,00	€ 261,38	€ 352,86	€ 446,57	€ 541,70	€ 781,80	€ 880,31	€ 978,96	€ 978,96
€ 18.239,01 -	€ 21.014,00	€ 235,24	€ 322,80	€ 413,71	€ 506,74	€ 736,21	€ 834,31	€ 932,64	€ 932,64
€ 21.014,01 -	€ 23.733,00	€ 209,10	€ 292,74	€ 380,87	€ 471,78	€ 690,62	€ 788,31	€ 886,30	€ 886,30
€ 23.733,01 -	€ 26.451,00	€ 182,96	€ 262,68	€ 348,01	€ 436,82	€ 645,01	€ 742,31	€ 839,97	€ 839,97
€ 26.451,01 -	€ 29.269,00	€ 156,83	€ 232,62	€ 315,15	€ 401,87	€ 599,42	€ 696,30	€ 793,63	€ 793,63
€ 29.269,01 -	€ 31.945,00	€ 130,69	€ 202,57	€ 282,29	€ 366,91	€ 553,82	€ 650,30	€ 747,29	€ 747,29
€ 31.945,01 -	€ 34.665,00	€ 104,55	€ 172,51	€ 249,42	€ 331,95	€ 508,23	€ 604,30	€ 700,96	€ 700,96
€ 34.665,01 -	€ 37.440,00	€ 78,41	€ 142,45	€ 216,56	€ 296,98	€ 462,63	€ 558,30	€ 654,63	€ 654,63
€ 37.440,01 -	€ 40.159,00	€ 52,28	€ 112,39	€ 183,70	€ 262,03	€ 417,04	€ 512,30	€ 608,29	€ 608,29
€ 40.159,01 -	€ 42.877,00		€ 82,33	€ 150,86	€ 227,07	€ 371,45	€ 466,29	€ 561,96	€ 561,96
€ 42.877,01 -	€ 45.653,00		€ 52,28	€ 118,00	€ 192,11	€ 325,85	€ 420,29	€ 515,62	€ 515,62
€ 45.653,01 -	€ 48.372,00			€ 85,14	€ 157,15	€ 280,26	€ 374,29	€ 469,28	€ 469,28
€ 48.372,01 -	€ 51.090,00			€ 52,28	€ 122,20	€ 234,65	€ 328,29	€ 422,96	€ 422,96
€ 51.090,01 -	€ 53.809,00				€ 87,24	€ 189,06	€ 282,29	€ 376,62	€ 376,62
€ 53.809,01 -	€ 56.527,00				€ 52,28	€ 143,46	€ 236,28	€ 330,28	€ 330,28
€ 56.527,01 -	€ 59.245,00					€ 97,87	€ 190,28	€ 283,95	€ 283,95
€ 59.245,01 -	€ 61.964,00					€ 52,28	€ 144,28	€ 237,61	€ 237,61
€ 61.964,01 -	€ 64.682,00						€ 98,28	€ 191,27	€ 191,27
€ 64.682,01 -	€ 67.400,00						€ 52,28	€ 144,95	€ 144,95
€ 67.400,01 -	€ 70.119,00							€ 98,61	€ 98,61
€ 70.119,01 -	€ 72.837,00							€ 52,28	€ 52,28

(32) Tabella così sostituita prima dalla Tabella C, *L.R. 23 maggio 2008, n. 3* ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, comma 14, della stessa legge e poi dalla *Delib.G.R. 4 giugno 2008, n. 186*. Si veda, anche, l'art. 5 della citata legge n. 3 del 2008.
